



Gent.mo Flavio Zanonato
Sindaco del Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1
35122 Padova

Gent.mo Luca Coletto
Assessore alla Sanità della Regione Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
- | 30123 Venezia

Gent.mo Fortunato Rao ULSS n. 16 Padova
Via E. degli Scrovegni 14
35131 Padova

e p.c.

Direzione Casa circondariale di Padova
Via Due Palazzi, 25/a
35100 Padova

Premesso che

- le associazioni A Buon Diritto e Antigone sono impegnate in un monitoraggio delle carceri italiane volto a valutare il rispetto degli standard sanitari previsti dalla normativa;
- il Ministero della Sanità ha disposto, con l'art. 2 del Decreto Ministeriale del 5.7.1975 recante *Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1968 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*, che criterio idoneo per definire la capienza ottimale di una stanza è stato ritenuto quello per il quale "le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per due persone, e, quindi, di ulteriori mq. 5 per ogni persona in più";
- il Dpr 230/2000 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) stabilisce all'art. 6 che "i locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati"; all'art. 7 che "i servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati"; all'art. 13 che "negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone";
- il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa ha stabilito in sette metri quadrati lo spazio minimo che deve essere messo a disposizione di un detenuto alloggiato in cella singola (*Standard del Cpt. Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del Cpt*, punto 43) e in quattro metri quadrati lo spazio aggiuntivo per ciascun detenuto aggiuntivo;
- nel luglio del 2009 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo

per aver alloggiato un detenuto in meno di tre metri quadrati nell'istituto penitenziario di Roma Rebibbia. La corte ha ritenuto che "una situazione tale non abbia potuto che provocare dei disagi e degli inconvenienti quotidiani per il richiedente, obbligato a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima stimata come auspicabile dal Cpt. Agli occhi della Corte, la mancanza flagrante di spazio personale di cui il richiedente ha sofferto, è di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante";

- con lettera circolare Gdap-0308424-2009 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria invita le Direzioni degli istituti di pena a prestare la dovuta attenzione affinché non vi siano indebite compressioni degli spazi vitali secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- alla data del 22/06/2010 secondo le informazioni a noi pervenute la Casa Circondariale di Padova, la cui capienza regolamentare è fissata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in 98 unità, si trovava nelle seguenti condizioni:
 - erano presenti 250 detenuti;
 - nella cella di 10,5 mq, pensata come singola, vi erano 3 persone; in quella di 18,5 mq pensata per 4 se ne trovavano 8; in quella di 23,5 mq pensata per 5 ve ne erano 10-11;
 - nonostante il caldo il blindato delle celle viene prorogabilmente chiuso alla mezzanotte.

Tanto premesso i sottoscritti rappresentanti delle associazioni A Buon Diritto, Antigone e Carta chiedono alle autorità in indirizzo, ognuna per quanto di competenza, di provvedere immediatamente a superare, con ogni provvedimento opportuno o con ogni adempimento relativo al caso di specie, le descritte situazioni di violazione delle disposizioni in materia al fine di ripristinare con immediatezza condizioni sanitarie conformi al dettato normativo.

Trattasi infatti di atti che vanno compiuti senza ritardo - "per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità", siccome recita il primo comma dell'art. 328 cod. pen. (novellato dall'art. 16 della legge 26.4.1990 n.86).

In ogni caso - ai sensi e per gli effetti del capoverso dell'art. 328 cod. pen., siccome novellato dalla legge 86/1990 - si chiede di compiere gli atti ed ad adottare i provvedimenti sopra indicati e richiesti nel termine di giorni trenta dal ricevimento del presente esposto, indicando comunque le eventuali ragioni del ritardo nonché i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento.

A tal fine eleggono domicilio in Roma, Viale Carso 23, presso lo studio dell'Avv. Arturo Salerni, che unitamente sottoscrive.

Roma, 13 luglio 2010

Luigi Manconi
(A buon diritto)

Patrizio Gornella
(Antigone)

Avv. Arturo Salerni